



Il Ministro dell'Istruzione

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante *“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante *“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”*;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”*;
- VISTO il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, recante *“Disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001”*, ed in particolare l’articolo 1, comma 6-ter;
- VISTO il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, recante *“Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001-2002”*;
- VISTO il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, recante *“Misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale”*, ed in particolare l’articolo 6;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;
- VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante *“Disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università”*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”* ed in particolare l’articolo 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento e l’articolo 1 comma 607;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la*



Il Ministro dell'Istruzione

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, con particolare riferimento all’articolo 64;

- VISTO il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante *“Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”*, ed in particolare l’articolo 5-bis;
- VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*, ed in particolare l’articolo 32;
- VISTO il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, recante *“Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010”*, ed in particolare l’articolo 1, commi 4-octies e 4-decies e il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 luglio 2010, n. 165;
- VISTI gli articoli 1014, comma 3, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *“Codice dell’ordinamento militare”*;
- VISTO il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante *“Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”*, ed in particolare l’articolo 9, comma 20;
- VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*, e in particolare l’articolo 14, commi 2-ter e 2-quater;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”* ed in particolare l’articolo 8, comma 1;
- VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)”*, ed in particolare l’articolo 1, commi 102, 106 e 107;
- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”*, ed in particolare gli articoli 5, comma 4-bis e 15 commi 3-bis e 3-ter;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”* ed in particolare, l’articolo 1, comma 10-bis;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107;*



Il Ministro dell'Istruzione

- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante “*Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”, ed in particolare l’articolo 14, comma 4;
- VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018 n. 96, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*”, ed in particolare l’articolo 4;
- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
- VISTO il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, “*Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124*”;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 n. 131, “*Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124*”, ed in particolare gli articoli 2, 5 e 6;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante Regolamento concernente: “*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*” e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 13 e 15, comma 17;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo 2007, n. 27, recante “*Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado inserito nella terza fascia*”, come modificato dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 25 settembre 2007, n. 78;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, previste dal DPR n. 19 del 2016 come indicato nell’allegato



Il Ministro dell'Istruzione

A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo;

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2017, n. 400, ed in particolare l'articolo 5 che ha disposto l'adeguamento delle graduatorie ad esaurimento, relativamente alle classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado, alle nuove classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2018, n. 335, attuativo delle disposizioni concernenti la valutazione del servizio prestato dagli insegnanti della scuola dell'infanzia presso le sezioni primavera, previste dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374, recante disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di I fascia, per il triennio scolastico 2019/20, 2020/21, 2021/22;
- VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, emanata in attuazione dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
- VISTO il parere reso dal Consiglio di Stato nell'Adunanza del 13 maggio 2019, n. 1052;
- RITENUTO di consentire ai docenti iscritti e cancellati ai sensi della legge 143/2004 di reinserirsi nelle graduatorie divenute 'ad esaurimento', anche in ragione delle numerose pronunce giurisdizionali che hanno visto soccombere l'Amministrazione;
- CONSIDERATA la necessità di definire le graduatorie ad esaurimento e le graduatorie di istituto di I fascia in tempo utile, per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per il triennio 2022/2025 e la necessità di fissare, per l'a.s. 2022/23 un termine congruo in relazione alle scadenze temporali, normalmente previste per il conseguimento dei titoli;
- INFORMATE le organizzazioni sindacali del comparto istruzione e ricerca;
- ACQUISITO il parere del CSPI nella seduta n. 79 del 7 marzo 2022;
- CONSIDERATO che le osservazioni relative all'articolo 2, comma 5, all'articolo 12, comma 3 e all'articolo 6, comma 1, lett. b), sono conformi ai precedenti decreti ministeriali di aggiornamento delle GAE e non si ravvisano esigenze di interventi per gli aspetti indicati;
- RITENUTO di poter accogliere la richiesta di prevedere, all'articolo 9, comma 5, il rinvio al 21 marzo per l'apertura delle aree;

DECRETA

Art. 1

(Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo –



Il Ministro dell'Istruzione

Trasferimenti da una provincia all'altra)

1. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:

- a) l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
- b) il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;
- c) la permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva o lo scioglimento della stessa.

A norma dell'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato da presentarsi entro il successivo termine di aggiornamento sarà consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione;

- d) il trasferimento da una provincia ad un'altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.

La richiesta di trasferimento da una provincia ad altra comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie ad esaurimento in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie ad esaurimento della provincia di provenienza.

2. Le situazioni soggette a scadenza, quali il diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio, devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. Pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle graduatorie ad esaurimento. Analogamente, gli interessati debbono confermare il diritto a beneficiare della priorità nella scelta della sede, di cui agli articoli 21 e 33 della legge n.104 del 1992, compilando l'apposita sezione fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in premessa. Tale sezione deve essere compilata anche dagli aspiranti che acquisiscono il titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede entro la data di scadenza della domanda di aggiornamento/permanenza.
3. Ai fini dell'assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione, fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in premessa. In quest'ultimo caso gli interessati devono pertanto riconfermare soltanto il diritto alla riserva suddetta. Coloro che invece richiedono per la prima volta il diritto alla riserva dei posti e che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con



Il Ministro dell'Istruzione

contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda di aggiornamento, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

4. Il personale docente ed educativo, già appartenente alle graduatorie ad esaurimento di prima fascia di due province, a seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mantiene il diritto ad essere inserito, per le medesime graduatorie, nelle stesse province ed invia ad entrambe le province l'istanza di aggiornamento / reinserimento / permanenza ferma restando la possibilità di trasferimento, da una o da entrambe le province secondo quanto previsto al precedente comma 1, lett. d).
5. Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria di I, II, III e IV fascia, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 16 maggio 2019 – termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie ad esaurimento, indetta ai sensi del decreto ministeriale n. 374 del 24 aprile 2019 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 16 maggio 2019. I servizi svolti nell'anno scolastico 2018/2019 dopo il 16 maggio 2019 possono essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia raggiunto il punteggio massimo consentito nel medesimo anno scolastico.
6. I docenti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) del presente decreto aggiungono i titoli conseguiti a quelli posseduti e valutati antecedentemente alla cancellazione dalla graduatoria.
7. A parità di punteggio e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione nella medesima graduatoria.

Art. 2

(Norme relative alla valutazione)

1. Per il personale iscritto nella I e nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento, la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella approvata con decreto ministeriale 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 (allegato 1).
2. Per il personale iscritto nella III e nella IV fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione di cui al decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007, integrata dal decreto ministeriale n. 78 del 25 settembre 2007 (allegato 2).
3. Limitatamente ai docenti della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, le tabelle di cui ai commi precedenti sono integrate secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, comma 5, del D.M. n. 335 del 2018 citato in premessa. A tal fine l'aspirante, indipendentemente dalla fascia di inserimento, sceglierà il posto di insegnamento su cui attribuire il servizio, che sarà valutato, per ciascun anno scolastico, per un massimo di 6 punti nelle graduatorie della scuola dell'infanzia e fino ad un massimo di 3 punti nella scuola primaria.
4. Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere rideterminato nel caso in cui l'interessato chiedi la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole. Analogamente, i candidati che siano in possesso di abilitazione conseguita in uno dei Paesi dell'Unione Europea, formalmente riconosciuta con decreto ministeriale di equipollenza, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato



Il Ministro dell'Istruzione

dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “*attuazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE*” e dell'articolo 49 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, possono chiederne la rivalutazione ai sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia (Allegato 2). A tal fine, dal decreto ministeriale di riconoscimento dell'equipollenza deve risultare che il percorso formativo che ha portato al conseguimento del titolo sia stato analogo ai corsi di cui al richiamato punto A. 4 della tabella di valutazione dei titoli sopra richiamata.

Resta inteso che l'attribuzione del *bonus* di 30 punti di cui al punto A.4 della tabella di valutazione sopra descritta, comporta la decurtazione dell'eventuale punteggio a suo tempo attribuito per il servizio di insegnamento svolto contemporaneamente alla frequenza obbligatoria del percorso di formazione, così come previsto dal punto B.3, lett. c), della Tabella. Non è possibile, invece, spostare i punteggi già attribuiti ai sensi della tabella di valutazione relativa alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, da una graduatoria ad altra.

5. I titoli di accesso non possono essere comunque sostituiti dai titoli conseguiti ai sensi degli articoli 3 e 15, commi 1 e 1bis, del D.M. n. 249 del 2010, in quanto non sono ricompresi tra i titoli di accesso alle graduatorie ad esaurimento (già permanenti). Analogamente, non è consentito sciogliere la riserva a seguito di superamento delle procedure concorsuali indette con decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020 e con decreto direttoriale n. 826 dell'11 giugno 2021, nonché ai docenti che si sono abilitati in seguito alla frequenza dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) e degli altri percorsi formativi istituiti con Decreto Ministeriale n. 249 del 2010 (c.d. TFA), fatti salvi i titoli conseguiti ai sensi dell'articolo 15, comma 17, del D.M. n. 249 del 2010. Pertanto, il titolo di abilitazione dovrà coincidere con la causale a suo tempo inserita all'atto dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento (già permanenti).
6. A decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 fino al 31 agosto 2007, in applicazione dell'articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, rimane la doppia valutazione dei servizi svolti nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna.
7. I servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all'Unione europea, sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nella U.E. Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un'apposita Commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.
8. Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.
9. Analogamente a quanto avviene per i corsi abilitanti S.S.I.S., COBASLID, Didattica della musica e per la laurea in Scienze della formazione primaria, anche per i Corsi biennali di secondo livello finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale nella scuola secondaria, sono previsti 30 punti aggiuntivi al voto di abilitazione. L'attribuzione dei 30 punti comporta, in tutti i casi, la non valutabilità del servizio prestato contestualmente alla durata legale dei corsi stessi, salvo per il personale già iscritto nella graduatoria ad esaurimento, rispettivamente, per la scuola dell'infanzia e primaria e per le classi di concorso A 29 e A 30 di cui al D.P.R. n. 19 del 2016, già rispettivamente 31/A e 32/A di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e ss.mm.ii., per effetto di precedenti titoli di accesso.
10. Il personale docente ed educativo inserito negli elenchi prioritari compilati in base ai decreti ministeriali n. 82 del 29 settembre 2009 e n.100 del 17 dicembre 2009, n. 68 del



Il Ministro dell'Istruzione

30 luglio 2010 e n. 80 del 15 settembre 2010 e n. 92 del 12 ottobre 2011, ha diritto al riconoscimento della valutazione del servizio, o dell'attività prestata mediante la partecipazione a progetti regionali, per l'intero anno. Al personale docente ed educativo, non inserito negli elenchi prioritari, ma comunque iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, ovvero in quelle di circolo o di istituto, che abbia svolto le attività progettuali finanziate dalle Regioni, spetta il punteggio relativo alla durata del progetto. Si applicano, al riguardo, i criteri indicati nelle note della Direzione generale del Personale della scuola n. 14655 del 30 settembre 2009, n. 19212 del 17 dicembre 2009 e n. 8491 del 20 settembre 2010 che si accludono come allegato n. 7 al presente decreto. È altresì valutabile come servizio di insegnamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni previa specifica convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della durata minima di 3 mesi, fino ad un massimo di 8, a partire dall'anno scolastico 2012/2013.

11. Le attività progettuali di cui al comma precedente, prestate con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d'opera, collaborazioni, ecc.). sono valutabili in relazione ai giorni di effettiva prestazione.
12. Il servizio prestato fino all'a. s. 2016/2017 nei licei musicali deve essere riferito alla specifica classe di concorso 31/A e 32/A di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e 77/A di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999, n. 201 (ora rispettivamente A-29, A-30 o A-56 di cui al D.P.R. n. 19 del 2016) dalle cui graduatorie si è stati nominati. Per gli anni scolastici successivi, il servizio prestato nelle classi di concorso A-53, A 55 -A 63 -A-64, istituite con il D.P.R. n. 19 del 2016 è valutabile, relativamente alla prima e alla seconda fascia, ai sensi del punto B della Tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia (Allegato1) a scelta dell'interessato nelle classi di concorso A-29 o A-30; relativamente alla III e IV fascia, ai sensi del punto B1 della tabella di valutazione dei titoli di III fascia (Allegato 2) a scelta dell'interessato nelle classi di concorso A-29 o A-30 come servizio specifico, anche frazionabile in più graduatorie, purché nel limite di cui alla nota 6 della tabella di valutazione dei titoli di III fascia. Il medesimo servizio sarà valutato, relativamente a tutte le fasce della classe di concorso A-56, ai sensi del punto 2 lettera a) della tabella di valutazione dei titoli di Strumento musicale (Allegato 3), purché tale servizio non sia stato valutato alla stregua di servizio specifico nella classe di concorso A-29 o nella classe di concorso A-30.
13. Il servizio prestato nei licei musicali fino all'a. s. 2016/2017, in caso di nomina sulla base delle convenzioni con i Conservatori di Musica, è valutabile ai sensi del comma precedente. A tal fine gli Ambiti territoriali verificheranno che i servizi prestati siano riscontrati dalla presenza dei requisiti richiesti dalle normative vigenti. L'insegnamento di Storia della Musica del liceo coreutico fino all'a.s. 2016/2017, invece, afferisce alla classe di concorso A-29 di cui al D.P.R. n. 19 del 2016 (già 31/A di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e ss.mm.ii.).
14. Ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni, il diploma di vecchio ordinamento rilasciato dalle Accademie di Belle Arti, ISIA, Conservatori di Musica, Istituti musicali pareggiati, Accademia Nazionale di Danza e Accademia Nazionale di Arte drammatica, è valutato 3 punti ai sensi dell'Allegato 1 lettera C punto 1) (graduatorie di I e II fascia, escluso strumento musicale) e dell'Allegato 2 punto C1) (graduatorie di III e IV fascia, escluso strumento musicale).
15. I nuovi titoli prodotti, sommati ai titoli già valutati nei trienni/bienni precedenti, non



Il Ministro dell'Istruzione

possono superare il massimo del punteggio e il limite numerico previsto dalla lettera C delle tabelle di valutazione dei titoli di I e II fascia (Allegato 1) e di III fascia (Allegato 2).

16. Sono valutati come il dottorato di ricerca i diplomi di perfezionamento universitari ad esso equiparati per legge o per Statuto e ricompresi nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42.
17. I titoli accademici, di cui ai punti C.5, C.6, C.7 e C.8 della tabella di valutazione dei titoli di III fascia (Allegato 2), sono valutati unicamente se rilasciati da università statali o non statali legalmente riconosciute, italiane o dell'Unione europea.
18. I corsi di perfezionamento universitari di durata annuale, strutturati su 1.500 ore e 60 crediti, che si concludono con l'esame finale previsto dai rispettivi statuti universitari, coerenti con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, rientrano tra i titoli previsti dal punto C.7 della Tabella di valutazione dei titoli di III fascia.
19. Il titolo di abilitazione nella classe di concorso A-23 di cui al D.P.R. n. 19 del 2016, conseguito ai sensi del D.M. 92 del 23 febbraio 2016, è valutabile ai sensi del punto C2) della tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia (Allegato 1) e del punto C2 della tabella di valutazione dei titoli di III e IV fascia (Allegato 2).
20. Non è valutabile come abilitazione l'inserimento nelle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami di cui al D.D.G. 82/2012, al D.D.G. 105/2016, al D.D.G. 106/2016 e al D.D.G. 107/2016. Resta ferma la valutazione dell'inserimento in graduatoria di merito, in quanto "superamento di concorso" relativamente al punto C2) della tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia (Allegato 1).
21. A seguito dell'adeguamento alle nuove classi di concorso di cui al D.P.R. n. 19 del 2016 disposto dall'articolo 5 del D.M. 12 giugno 2017, n. 400, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di classi di concorso istituite con D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, nelle quali sono confluite più classi di concorso del previgente ordinamento (D.M. n. 39 del 1998 e D.M. n. 201 del 1999), possono chiedere il ricalcolo del punteggio dei servizi pregressi, qualora non richiesto in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie del triennio precedente. A tal fine i servizi prestati fino all'anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite in un'unica classe di concorso di nuova istituzione, sono valutati come specifici per la classe di concorso di confluenza di cui al D.P.R. n. 19 del 2016, richiesta.
22. Il servizio prestato nelle classi di concorso A-83 e A-84 (Lingua Tedesca nelle scuole di lingua italiana della provincia autonoma di Bolzano, di II e I grado) è valutabile, in qualsiasi fascia, come servizio specifico rispettivamente per le classi di concorso A-24 e A-25 relative alla lingua tedesca.

Art. 3

(Norme specifiche per lo strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado- cl. A-56)

1. Il personale docente di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado, classe 56-A di cui al D.P.R. n. 19 del 2016 (già 77/A di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 agosto 1999, n. 201), inserito nella II fascia – comprensiva anche dell'eventuale graduatoria "di coda" costituita in precedenti aggiornamenti – e nella III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, può chiedere l'aggiornamento del punteggio con il quale è incluso in graduatoria e/o presentare domanda di trasferimento per le graduatorie ad esaurimento di altra provincia. La richiesta



Il Ministro dell'Istruzione

di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento di tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di appartenenza.

2. Nei confronti del suddetto personale continua ad applicarsi la specifica tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato 3. Per i docenti in possesso di titoli non previsti in detta Tabella, in quanto conseguiti a seguito della modifica dell'ordinamento dei Conservatori di musica, si fa riferimento ai chiarimenti contenuti nella nota ministeriale n. 6350 del 6 maggio 2009 (allegato 3 bis);
3. I titoli artistico-professionali debbono essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione.
4. La valutazione dei titoli artistici e la compilazione delle graduatorie ad esaurimento distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento sul conferimento delle supplenze, di cui al decreto ministeriale 131 del 13 giugno 2007.

Art. 4

(Attività didattica di sostegno – metodi didattici differenziati)

1. Gli aspiranti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano forniti del titolo di specializzazione sul sostegno secondo la normativa vigente, possono chiedere i corrispondenti posti per il sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e per i quali sia stato conseguito il titolo di specializzazione.
2. Per gli insegnamenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce in cui ciascun aspirante è incluso in base alla fascia in cui è inserito per posto comune e con il medesimo punteggio.
3. Per tutti gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado, è compilato un elenco relativo al sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e, nell'ambito di questa, nella graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di I grado nella quale sia inserito col massimo punteggio. Analogamente, per gli insegnamenti della scuola secondaria di II grado, è compilato un unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e, nell'ambito di questa, nella graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di II grado nella quale sia inserito col massimo punteggio.
4. In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria ad esaurimento di Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria, rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, anche i docenti di strumento musicale vengono inclusi nell'elenco di sostegno con il punteggio rideterminato sulla base della corrispondente tabella di valutazione utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco. Il servizio prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla graduatoria di Strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico strumento.
5. Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nel medesimo grado di istruzione indipendentemente dall'area disciplinare in cui è stato prestato. In mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la



Il Ministro dell'Istruzione

posizione utile per il conferimento della nomina.

6. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi del sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per la specifica disabilità dell'alunno.
7. Il diploma di specializzazione per l'attività di sostegno, in quanto utile per l'accesso agli specifici elenchi, non è valutabile come "altro titolo" ai sensi della tabella di valutazione.
8. Il personale che abbia già dichiarato in occasione di precedente integrazione e aggiornamento delle graduatorie il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, può rinunciare alla nomina sul posto di sostegno, compilando l'apposita sezione, a condizione che non abbia conseguito, ai sensi del decreto ministeriale n. 21 del 2005 articoli 2, 3 e 4 attuativi della legge n. 143/2004, né il titolo di specializzazione, né l'idoneità, né l'abilitazione all'insegnamento.
9. Per accedere all'insegnamento nelle scuole con metodo didattico differenziato (Montessori, Pizzigoni, Agazzi) è necessario essere in possesso alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, dello specifico diploma di specializzazione.
10. Possono richiedere l'inserimento con riserva negli elenchi del sostegno i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro l'a.a. 2021/2022 e i soggetti che hanno in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero. La riserva si scioglie positivamente nel caso di conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2022. Con successivo avviso della competente Direzione generale saranno fornite le istruzioni relative a tempi e modalità di scioglimento della riserva.

Art. 5

(Graduatorie ad esaurimento per le scuole speciali per minorati della vista e dell'udito)

1. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e per sordi, è disposta ai sensi del presente articolo, nonché secondo i precedenti articoli, in quanto compatibili.
2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, di cui alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordi, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.
3. La definizione delle graduatorie di cui al presente articolo viene effettuata senza l'intervento del sistema informativo, con procedura manuale.
4. Con analoga procedura manuale vengono costituite le graduatorie d'istituto di I fascia per le predette istituzioni speciali. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali rientra nel limite numerico delle istituzioni scolastiche richiedibili ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 del presente decreto.
5. L'immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordi obbliga il personale a permanere nell'istituto di assegnazione per almeno 5 anni.
6. Il servizio prestato nelle scuole speciali può essere valutato, in alternativa, per le corrispondenti graduatorie su posto comune, a scelta dell'interessato.

Art. 6

(Conferma dell'iscrizione con riserva – Scioglimento della riserva)



Il Ministro dell'Istruzione

1. Devono chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando l'apposita sezione:
 - a) coloro che sono già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande;
 - b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l'esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti.I suddetti docenti, pur permanendo in posizione di riserva, devono comunque dichiarare i titoli valutabili.
2. I docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento di titolo, ivi compresi i docenti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo alla data di scadenza per la presentazione delle domande, compilando l'apposita sezione. Nella compilazione della domanda il periodo di durata legale del corso da indicare per l'eventuale decurtazione del servizio decorre dalla data di iscrizione al corso medesimo.
3. L'abilitazione conseguita dai candidati di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, è valutata ai sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento.
4. I candidati di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 presentano la domanda di permanenza in graduatoria con riserva o di scioglimento della riserva nella provincia in cui sono inseriti con riserva ovvero la domanda di trasferimento con riserva o con contestuale scioglimento della riserva, nella provincia in cui si richiede l'inclusione.
5. Coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria, non presentano istanza ai sensi del presente articolo, sono cancellati dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, come precisato all'articolo 1, comma 1 lettera c).

Art. 7

(Utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento)

1. Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.
2. Con successivi provvedimenti, sono dettate disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Art. 8

(Requisiti generali di ammissione)

1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati nei precedenti articoli, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla



Il Ministro dell'Istruzione

- Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; titolari di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo; familiari di cittadini italiani, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30;
- b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2022;
 - c) godimento dei diritti civili e politici;
 - d) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo, ai sensi dell'articolo 2, comma 7-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
- a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
 - c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
3. Non possono partecipare alla procedura:
- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
 - b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Istruzione e Ricerca – sezione Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
 - d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
 - e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
 - f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
 - g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
 - h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.
4. Agli aspiranti che richiedono le graduatorie per l'insegnamento nelle scuole di lingua slovena è richiesta la conoscenza parlata e scritta della lingua slovena, commisurata al livello di madrelingua, come prescritto dall'articolo 425, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 ottobre 2015, n. 809.
5. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.



Il Ministro dell'Istruzione

Art. 9

(Modalità di presentazione delle domande)

1. La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell'inclusione con riserva e di scioglimento della riserva, dovrà essere presentata alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2019/2020, 2020/21 e 2021/2022.
2. La domanda di reinserimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) dovrà essere presentata alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico dalle cui graduatorie ad esaurimento il candidato era stato cancellato, salvo che il candidato medesimo non intenda chiedere contestualmente il trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia.
3. La domanda di trasferimento, anche della posizione con riserva e dei candidati di cui al precedente comma 2, va diretta alla nuova sede territoriale prescelta.
4. Gli aspiranti presentano la domanda di cui ai commi precedenti unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all'indirizzo <https://www.miur.gov.it/>, accedono, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento, alla pagina dedicata.
5. L'inoltro delle istanze di partecipazione alla procedura è possibile a partire dalle ore 9,00 del 21 marzo 2022 fino alle ore 23.59 del 4 aprile 2022.
6. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione relativamente a:
 - certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza;
 - titoli artistici-professionali di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto;
 - servizi di cui all'articolo 2, comma 7, del presente decreto.
7. Le operazioni annuali di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento osservano, per l'a.s. 2022/23, le medesime modalità e gli stessi termini di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.

Art. 10

(Graduatorie di istituto di I fascia)

1. Con il presente decreto sono aggiornate le graduatorie di istituto di I fascia per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
2. Hanno titolo a presentare domanda di inserimento nella I fascia delle graduatorie di istituto gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui al presente decreto, per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di istituto, secondo le modalità di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007 n. 131.
3. Gli aspiranti di cui al comma precedente conseguono l'inserimento nelle graduatorie di Istituto di I fascia per effetto della presentazione dell'Istanza di scelta delle istituzioni scolastiche, secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nelle



Il Ministro dell'Istruzione

- corrispondenti graduatorie ad esaurimento.
4. La costituzione degli elenchi di sostegno delle istituzioni scolastiche avviene secondo le specifiche disposizioni impartite all'articolo 6 del Regolamento, con eccezione delle disposizioni relative alla formazione degli elenchi di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado, che, ai sensi dell'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, vengono costituiti in unico elenco, senza alcuna suddivisione in aree disciplinari, anche relativamente alla prima fascia.
 5. Gli aspiranti presentano la domanda di cui ai commi precedenti unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all'indirizzo <https://www.miur.gov.it/>, accedono, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento, alla pagina dedicata.
 6. Con successivo avviso, da pubblicarsi sul sito del Ministero e degli Uffici scolastici regionali, verranno rese note le date di apertura e di chiusura delle istanze.
 7. L'aspirante a supplenza può presentare domanda indicando sino a venti istituzioni scolastiche della provincia prescelta, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell'infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni. Nell'ambito del numero delle istituzioni sopra specificato, gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell'infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpellato e presa di servizio.
 8. Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione nelle graduatorie di istituto di I fascia coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del Regolamento.
 9. Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime. Tale diversa provincia dovrà comunque coincidere con quella prescelta ai fini dell'inclusione nelle Graduatorie provinciali per supplenza di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 6 maggio 1999 n. 124 e nelle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia. Resta inoltre preclusa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007 n. 131, la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province.
 10. L'eventuale iscrizione con riserva in I fascia non pregiudica la permanenza a pieno titolo, per il medesimo insegnamento, nella I fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e nella corrispondente II fascia delle graduatorie di istituto.



Il Ministro dell'Istruzione

1. È ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.
2. È motivo di esclusione:
 - a) la domanda presentata fuori termine;
 - b) la domanda presentata in modalità difforme da quanto descritto ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 9 del presente decreto.
3. Sono, altresì, esclusi dalla procedura, pur avendo presentato la domanda nei termini previsti, coloro che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o che abbiano violato le disposizioni di cui all'articolo 1, concernenti l'obbligo di presentare la domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento in non più di una provincia.
4. L'esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, ovvero alla documentazione prodotta, ovvero ancora agli accertamenti effettuati dalla competente autorità scolastica.
5. Le violazioni della normativa in materia di autocertificazione che emergano dai controlli di cui al precedente comma 4 e al successivo articolo 16 sono soggette a sanzioni civili, penali ed amministrative.

Art. 12

(Pubblicazione graduatorie ed elenchi di sostegno - Reclami e ricorsi)

1. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o un dirigente delegato dispone la pubblicazione, sul sito internet dell'Ufficio di Ambito territoriale di riferimento, delle graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie, aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto.
2. In sede di pubblicazione dovranno essere osservate le disposizioni di cui al Regolamento n. 2016/679/UE.
3. Va espressamente indicato, in una alla pubblicazione, il possesso, da parte di ciascun aspirante iscritto in graduatoria, dell'idoneità all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, dell'eventuale titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o del titolo di specializzazione all'insegnamento secondo l'indirizzo didattico differenziato Montessori, Pizzigoni o Agazzi. Ai fini dello svolgimento delle attività su posto di sostegno agli alunni disabili, sono predisposti appositi elenchi, nei quali sono evidenziati i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione a seguito dei corsi speciali, di cui al D.M. n. 21 del 2005, che all'articolo 7, comma 9, prescrive l'obbligo per gli interessati, sussistendone le condizioni, di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di sostegno. Per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è predisposto un elenco, articolato in due fasce, in cui vengono inseriti, sulla base della fascia di appartenenza, del punteggio e delle altre situazioni personali conseguite in graduatoria ad esaurimento, i candidati in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della lingua inglese, conseguita con procedura concorsuale o di idoneità all'insegnamento nella scuola primaria o con la laurea in Scienze della formazione primaria, in cui è riportato il superamento dell'esame linguistico o, in subordine, il possesso della laurea in lingua straniera Inglese.
4. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati all'Ufficio che ha gestito la domanda di aggiornamento delle stesse per quanto attiene al punteggio attribuito ed alla posizione in graduatoria. Il



Il Ministro dell'Istruzione

medesimo Ufficio può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.

5. Ultimate le operazioni di propria competenza, il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o un dirigente delegato pubblica le graduatorie provinciali definitive, con le medesime modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.
6. Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.

Art. 13

(Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste, Gorizia ed Udine)

1. Ai sensi dell'articolo 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297 del 1994, il competente Ufficio scolastico regionale provvederà ad emanare tempestivamente apposito decreto, per la definizione dei tempi e delle modalità per la presentazione delle domande da parte del personale interessato delle scuole e istituti statali con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste, Gorizia ed Udine.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli articoli 425 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.

Art. 14

(Regioni e province autonome)

1. Per le province di Bolzano e Trento e per la regione Valle d'Aosta, vigono le disposizioni adottate in materia dalle Autorità scolastiche competenti per territorio negli specifici ed autonomi provvedimenti.

Art. 15

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli aspiranti che i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla presente procedura per soli titoli saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura medesima, per le successive attività inerenti all'eventuale successivo conferimento del contratto a tempo indeterminato o determinato, nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti presso il Ministero dell'Istruzione – viale Trastevere 76/A - 00153 Roma e trattati dalla sede territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale a cui è stata inoltrata la domanda, che esercita le funzioni di titolare del trattamento.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei titoli, pena l'esclusione dalla procedura ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento della procedura.



Il Ministro dell'Istruzione

4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della sede territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per la procedura, a cui l'interessato ha inoltrato, per via telematica, la relativa istanza. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'Istruzione Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA - email: rpdp@istruzione.it.

Art. 16 (Controlli)

1. Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.
2. Qualora l'ufficio scolastico territorialmente competente abbia necessità di effettuare operazioni di controllo sulle posizioni di docenti trasferitisi da graduatorie di altre province, dovrà richiedere i relativi fascicoli all'Ufficio della provincia di provenienza, che ne curerà la trasmissione previa verifica della completezza di tutta la documentazione a suo tempo presentata. Sarà, altresì, cura dell'ufficio richiedente controllare la coerenza tra il punteggio complessivo e i titoli effettivamente dichiarati e posseduti, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 17 (Disposizioni finali e di rinvio)

1. Tutta la modulistica, le tabelle e gli allegati, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante unitamente alle avvertenze, indicazioni e note in essi contenute.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa.

IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi

Allegati:

Allegato 1 – Tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia
Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli di III e IV fascia
Allegato 3 – Tabella di valutazione dei titoli di strumento musicale
Allegato 3bis - Nota prot. 6 maggio 2009 (Chiarimenti strumento musicale)
Allegato 4 – Elenco classi di concorso del previgente ordinamento (D.M. 39/1998 e D.M. 201/1999)
Allegato 5 – Elenco classi di concorso esprimibili di cui al D.P.R. n. 19/2016
Allegato 6 - Tabella confluenza classi di concorso di cui al D.P.R. 19/2016 e relativi codici meccanografici
Allegato 7 – Note elenchi prioritari